

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/91 DELLA COMMISSIONE**

del 21 novembre 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3634/89<sup>(2)</sup>, ha istituito un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio<sup>(3)</sup>, e con effetto dal 1° luglio 1991, le Isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 137/79,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 137/79 all'articolo 14 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai fini degli articoli 1 e 2 le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli Stati membri.

2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1989, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.